SPINEA
Comune di Spinea
E
Protocollo N.0013792/2018 del 26/04/2018
Class.: 4.6

Deliberazione n. 146 */2018/PRSE*

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 novembre 2017

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Referendario relatore

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015*" emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di SPINEA (VE);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 66/2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Elisabetta Usai;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte dei conti (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR, rispettivamente per il Rendiconto 2015 e per il Bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*

per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, il quale impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità

sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 556/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti irregolarità e criticità.

1. La Sezione, con nota prot. 11632 del 5 ottobre 2017, ha chiesto al Comune uno stato aggiornato della valutazione dei contenziosi in essere da parte dell'Ufficio legale al fine di verificare l'adeguatezza del Fondo contenzioso, anche in considerazione di quanto segnalato dall'Organo di revisione nella propria Relazione al Rendiconto (v. pagg. 25 e 35) circa l'opportunità di un tale approfondimento.

L'Ente, con nota prot. n. 32820 del 20 ottobre 2017, integrata con nota prot. 35680 del 7 novembre 2017, ha precisato che il Fondo rischi per spese legali, sulla base delle richieste risarcitorie avanzate dalla controparte e, in termini di rischio potenziale per l'Ente, tenuto conto della giurisprudenza consolidata, è stato costituito sin dal 2014 con uno stanziamento per il 2017 pari a euro 100.000,00 ai quali aggiungere euro 64.500,00 in competenza.

Risulta ancora priva di valutazione alla luce dei criteri anzidetti, tuttavia, la posizione "*Comune di Spinea/ Autotrasporti Favaretto*" per euro 828.936,98 per la quale il Comune dichiara di non essere "*ancora in grado di esprimere una valutazione sulla possibilità di soccombenza*".

Occorre, pertanto, che l'Ente completi celermente la valutazione della probabilità o possibilità di soccombenza e disponga prudenzialmente un congruo accantonamento che, in via definitiva, dovrà fronteggiare le "*significative probabilità di soccombere*" di cui alla lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D.lgs. 118/2011; eventualmente, trattandosi "*di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente*".

2. Preso atto di quanto dichiarato dall'Organo di revisione (punto 1.2.6.3 del Questionario al Rendiconto 2015) circa l'assenza di adeguati cronoprogrammi di spesa, la Sezione ha chiesto chiarimenti al Comune con nota prot. 11632 del 5 ottobre 2017.

L'Ente, con nota prot. n. 32820 del 20 ottobre 2017, integrata con nota prot. 35680 del 7 novembre 2017, ha chiarito che l'esito negativo della verifica condotta dal Revisore, pur nella correttezza della re-imputazione degli impegni di spesa assunti nell'anno 2015 agli esercizi successivi, era riconducibile all'esistenza di cronoprogramma solo "*per gli interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 di importo superiore ad € 100.000,00, interventi che sono soggetti ad un iter burocratico più articolato (progettazione, approvazione progetto preliminare, approvazione progetto definitivo, progetto esecutivo, definizione piani di sicurezza, ...) (...) In effetti la creazione e la gestione di cronoprogrammi specifici per ogni tipologia di spesa/intervento anche di modico importo risulterebbe eccessivamente gravoso e comprometterebbe l'operatività sul territorio del personale tecnico*".

Ciò considerato, il Comune, ai sensi del punto 9.8, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011, deve provvedere alla predisposizione e approvazione dei cronoprogrammi di spesa previsti dal Piano triennale, quale presupposto di un'adeguata contabilizzazione del FVP grazie a una reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità sulla base del principio

della competenza potenziata, anche per gli investimenti di minore entità, eventualmente motivando in nota integrativa le ragioni dell'eccezione a detta regola.

3. In merito alla verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, con la menzionata nota prot. 11632 del 5 ottobre 2017, la Sezione verificava, dalla comparazione dei dati del Questionario con quelli del modello MONIT/II° semestre, che il campo "*Entrate finali voce S0 a detrarre – FPV parte corrente*" non risultava valorizzato a fronte di un importo riportato nel Questionario sul Rendiconto 2015 (arrotondato in migliaia di euro) di 353.

L'Ente, con nota prot. n. 32820 del 20 ottobre 2017, riconosceva l'erronea compilazione e confermava il rispetto del Patto (euro 923 di a fronte di euro 1.276 quale differenza tra il risultato netto e obiettivo annuale del saldo finanziario).

4. Con riferimento al Referto sui controlli interni per l'esercizio 2015 *ex* art. 148 TUEL, trasmesso con nota prot. 17729 del 6 giugno 2016, si segnalano le seguenti criticità.

Per ciò che concerne il controllo di regolarità amministrativo contabile, non risulta sanata nessuna delle irregolarità (8 su 108 atti esaminati) rilevate (punto 1.4 del Referto).

Con riguardo al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sulla qualità dei servizi e al controllo sulle società partecipate, il Comune lamenta la carenza di personale destinabile a tale funzione.

Pur nelle difficoltà organizzative che possono riscontrarsi, l'Ente deve approntare i controlli interni previsti dagli artt. 147 e ss. TUEL, e ottemperare a quanto disposto dall'art. 11, D.lgs. 118/2001, che impone di redigere "un *rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini*".

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- segnala la necessità di completare la valutazione del contenzioso in essere ai fini di un congruo accantonamento al Fondo rischi per oneri legali ai sensi della lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D.lgs. 118/2011;

- raccomanda l'opportunità della predisposizione di adeguati cronoprogrammi di spesa per tutti gli investimenti ricompresi nel Piano triennale delle opere pubbliche;

- invita all'implementazione dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e *ss.* TUEL.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SPINEA (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 novembre2017.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Elisabetta Usai

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 24/4/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese